

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE VITO, FARABEGOLI, BARTOLOMEI, SAMMARTINO, DERIU e SCIPIONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1971

Parificazione dei minimi di pensione dei lavoratori autonomi a quelli dei lavoratori dipendenti

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che con l'articolo 33, della legge 30 aprile 1969, numero 153, il Governo della Repubblica, entro il 31 dicembre 1975, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato tra l'altro, ad emanare norme intese a realizzare « la parificazione dei trattamenti minimi di pensione a favore dei lavoratori autonomi e dei loro familiari coadiuvanti a quelli previsti per i lavoratori dipendenti, al raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dalle norme generali che regolano l'assicurazione obbligatoria comune ».

È noto altresì che con decorrenza 1° gennaio 1969, i minimi di pensione sono stati portati:

a lire 23.000 mensili per i lavoratori dipendenti di età inferiore ai 65 anni;

a lire 25.000 mensili per i lavoratori dipendenti che abbiano compiuto i 65 anni di età;

a lire 18.000 mensili per i lavoratori autonomi, compresi gli artigiani.

Sono tanto evidenti *i motivi* che fanno considerare un'incongruenza giuridica la disparità di trattamento, nel caso dei minimi

di pensione, tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, che sembra superfluo ricordare nei particolari *i loro aspetti di anticonstituzionalità, di asocialità, e di ingiusta sperequazione.*

Devesi peraltro far memoria che gli artigiani raggiungono l'età pensionabile con cinque anni di ritardo, rispetto ai lavoratori dipendenti, e tuttavia attualmente è previsto per i lavoratori autonomi il minimo di pensione prima riferito inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

Che venga sanata al più presto tale mortificante menomazione, corrisponde alla più sentita e vasta aspirazione delle categorie artigiane.

L'attesa dell'attuazione della delega legislativa, prevista dal sopra citato articolo 33 della legge n. 153 del 1969, è connessa tuttavia alla necessità di attuare anche gli altri adempimenti delegati (accesso dei lavoratori autonomi a classi superiori di più elevate pensioni) che, com'è ovvio, comporteranno complesse e diverse ponderazioni; per realizzare pertanto, con la tempestività che la grave persistente ingiustizia merita, l'impegno già previsto dal legislatore (art. 33, precitato) si vede la necessità di presentare l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I minimi di pensione a favore dei lavoratori autonomi e dei loro familiari coadiuvanti di cui all'articolo 7 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ultimo comma, sono parificati a quelli previsti per i lavoratori dipendenti dal primo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 153, a decorrere dal 1° gennaio 1971.